Sentenza: n. 62 del 24 marzo 2014

Materia: tutela della salute

Parametri invocati: artt. 81e 117, terzo comma, della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: artt. 12, comma 1, lettera c), e 16), comma 1, lettera a), della legge della Regione Puglia 6 febbraio 2013, n. 7 (Norme urgenti in materia socio-assistenziale).

Esito:

-inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.16, comma 1, lettera a), della l.r. Puglia 7/2013, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.

-infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, lettera c), della l.r. Puglia 7/2013, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost.

Estensore nota: Cesare Belmonte

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., gli artt. 11, comma 1, lettera c), e 15, comma 1, lettera a), della legge della Regione Puglia 6 febbraio 2013, n. 7 (Norme urgenti in materia socio-assistenziale).

La legge regionale in parola è stata oggetto di una duplice pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, poiché, per mero errore materiale, nella prima pubblicazione era stato omesso l'art. 5. A seguito della nuova pubblicazione la numerazione degli articoli successivi è cambiata, per cui le disposizioni impugnate devono intendersi gli artt. 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera a), della legge predetta.

La prima questione sollevata è quella relativa all'art.16, comma 1, lettera a), che modifica il comma 3 octies dell'art. 8 della legge della Regione Puglia 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria),.

La norma censurata stabilisce che ai fini della continuità assistenziale le convenzioni con le residenze sociosanitarie assistenziali (RSSA) già in essere alla data del 10 febbraio 2013 sono sostituite mediante stipula degli accordi contrattuali anche nelle more del conseguimento di una maggiore offerta di servizi rispetto a quelli minimi regolamentari e anche in assenza di ulteriore fabbisogno nel distretto socio-sanitario di riferimento, a valere sul fabbisogno complessivo del territorio aziendale e tenuto conto della popolazione standardizzata con indice di vecchiaia.

Secondo il ricorrente, la norma violerebbe i principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti negli artt. 8 bis, 8 ter, 8 quater e 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e conseguentemente l'art. 117, terzo comma, Cost.

Nello specifico, la norma autorizzerebbe la stipula da parte di alcune strutture sanitarie di accordi contrattuali **a prescindere dalla positiva conclusione della procedura di accreditamento** nei confronti delle strutture stesse come disciplinata dalla predetta normativa statale.

Secondo la Corte costituzionale **la questione è inammissibile**, giacché il ricorrente si limita ad enucleare nel dettaglio la disciplina statale che sancisce il principio dell'accreditamento delle

strutture sanitarie, evocato quale parametro interposto nella materia concorrente della tutela della salute; senza tuttavia indicare le ragioni in base alle quali ritiene che le norme regionali impugnate comporterebbero la violazione di tale principio.

La seconda questione sollevata è relativa all'art. 12, comma 1, lettera c), che aggiunge il comma 3 bis all'art. 69 della legge della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia).

La norma censurata sopprime i trasferimenti alle Aziende sanitarie locali (ASL) dei fondi destinati al rimborso delle spese di trasporto o di viaggio e di soggiorno sostenute dagli assistiti per gli interventi di trapianto, previsti dalla legge della Regione Puglia 21 novembre 1996, n. 25 (Rimborso delle spese sostenute per interventi di trapianto).

Secondo il ricorrente, la disposizione in esame elimina i trasferimenti finanziari senza tuttavia abrogare gli artt. 1 e 2 della l.r. Puglia 25/1996 che pongono in capo alle ASL l'obbligo di operare il predetto rimborso. In questo modo la norma impugnata avrebbe fatto mancare la copertura finanziaria ad una norma che obbliga la Regione ad erogare rimborsi, con la conseguente violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost.

Ad avviso della Corte la questione non è fondata.

La l.r. Puglia 25/1996 prevede, all'art. 1, il rimborso delle spese di trasporto, di viaggio e di soggiorno che il cittadino in attesa di trapianto o che abbia già subito un trapianto e il relativo donatore abbiano sopportato per l'effettuazione degli esami preliminari, dell'intervento di trapianto, dei controlli successivi e dell'eventuale espianto.

Il successivo art. 2, comma 2, prevede inoltre che il rimborso delle suddette spese è corrisposto ai pazienti il cui reddito imponibile familiare non è superiore a euro 80 mila annui *entro i limiti delle disponibilità finanziarie destinate nel bilancio regionale*.

Il ricorrente è dunque incorso **nell'erroneo presupposto interpetativo** secondo cui la Regione sarebbe gravata da un obbligo non condizionato di erogazione dei rimborsi.

I suddetti rimborsi costituiscono invece una prestazione di carattere assistenziale che la Regione assicura nei limiti delle disponibilità di bilancio che annualmente ritiene di destinare a tale finalità. L'eliminazione dello stanziamento comporta che per l'anno 2013 non potranno essere erogati rimborsi, ferma restando la possibilità, per gli anni successivi, di destinare nuovamente risorse finanziarie disponibili per questa finalità.

La norma impugnata, pertanto, non determina alcuna violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost.